



STATUTO

IMPRESE ITALIA

Sede di Roma

Aderente Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato

Per iniziativa dell'imprenditoria locale e con il consenso della Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato -IMPRESE ITALIA-, è costituita l'Associazione di imprese denominata IMPRESE ITALIA Sede di ROMA, quale articolazione territoriale della Confederazione. L'Associazione Confederazione IMPRESE ITALIA riconosce lo Statuto della Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato ed il regolamento nazionale. L'Associazione provinciale IMPRESE ITALIA ha facoltà e si obbliga ad utilizzare la denominazione IMPRESE ITALIA ed il marchio della Confederazione fino a quando costituirà l'articolazione territoriale di IMPRESE ITALIA- Confederazione Italiana della piccola media impresa e dell'artigianato.

All'Associazione possono aderire le imprese costituite in forma individuale o societaria, nonché i consorzi di imprese e le associazioni temporanee di imprese.

IMPRESE ITALIA di IMPRESE ITALIA Sede di ROMA, ha finalità di rappresentanza e tutela o opera per la qualificazione, l'affermazione e lo sviluppo delle imprese associate, anche con l'organizzazione di :

- Iniziative politico-sindacale;
- Iniziative di tutela sindacale e di firma di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- Iniziative di tutela fiscale e tributaria;
- Attività e relazioni con le istituzioni locali;
- Iniziative ed attività formativa per la diffusione della cultura d'impresa;
- Formazione per la sicurezza in azienda, l'introduzione della qualità, l'utilizzo delle nuove tecnologie, la diffusione delle opportunità di sviluppo, la qualificazione professionale ed imprenditoriale e la formazione continua;
- Iniziative di promozione con organizzazione di partecipazione collettiva e fiere, mostre, mercati, esposizioni ed altre iniziative per la promozione sia nazionali che internazionali;





- Attività di organizzazione e promozione di servizi per le imprese associate;
- Convenzioni.

Per favorire in conseguimento delle finalità associative l'Assemblea di IMPRESE ITALIA può deliberare l'affiliazione di altre associazioni, nonché l'adesione di IMPRESE ITALIA ad altre associazioni.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro.

Per favorire in conseguimento delle finalità associative l'Assemblea di IMPRESE ITALIA, con il consenso della Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato, può deliberare l'affiliazione di altre associazioni, nonché l'adesione di IMPRESE ITALIA ad altre associazioni.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 2

Ambiti di Rappresentanza

1. IMPRESE ITALIA Sede di ROMA, costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di ROMA, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto dello Statuto confederale.

2. IMPRESE ITALIA Sede di ROMA, è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art.3

Sede e durata "IMPRESE ITALIA Sede di ROMA", ha sede IN Roma alla Piazza Sante Bargellini Nr. 15 CAP 00157, ed ha durata illimitata.

Art.4

Principi e Valori Ispiratori

"IMPRESE ITALIA" conforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;

- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "IMPRESE ITALIA" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà all'interno del sistema di "IMPRESE ITALIA" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5

Scopi e Funzioni

IMPRESE ITALIA Sede di ROMA

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "IMPRESE ITALIA Sede di ROMA" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- g) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;



- h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "IMPRESE ITALIA"; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato provinciale del settore o della categoria interessata;
- i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- l) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "IMPRESE ITALIA"- Associazioni Provinciali o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "IMPRESE ITALIA" **Unione Regionale della LAZIO**;
- m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

ARTICOLO 6

Soci

1. Possono associarsi all'Associazione, in qualità di soci effettivi, i soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore terziario nonché in altre attività economiche di mercato nel territorio della provincia IMPRESE ITALIA Sede di ROMA .
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Delegazioni comunali e di Associazioni di categoria autonome, di Organizzazioni/Enti che per-seguano finalità, principi e valori in armonia con quelli dell'Associazione, con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
3. Possono associarsi, in qualità di soci aggregati, anche gli aspiranti imprenditori dei settori rappresentati nonché, gli imprenditori anziani del commercio, del turismo dell' artigianato e dei servizi.
4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "IMPRESE ITALIA "o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "IMPRESE ITALIA", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
5. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna, di cui ai successivi articoli 26 e 27.



ARTICOLO 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire all'Associazione in qualità di soci effettivi o aggregati, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, sulla quale delibera la Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione della Giunta è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio che, previo eventuale parere del Collegio dei Probiviri, decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per l'anno, successivo con inizio dal 1° gennaio.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale dell'Associazione.
6. L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello confederale.
7. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di Confederazioni cui aderirà e dalle delibere dell'Associazione, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi organi e che si intendono fin d'ora accettate.
8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "IMPRESE ITALIA", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
9. I soci non possono aderire ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dall'Associazione.
10. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Articolo 8

L'associazione IMPRESE ITALIA di IMPRESE ITALIA Sede di ROMA, riconosce il tesseramento unico nazionale di IMPRESE ITALIA, che provvederà all'emissione della tessera associativa. La direzione Nazionale, fissa annualmente le quote associative valide per tutto il territorio nazionale, nonché la relativa quota di adesione annuale.



ARTICOLO 9

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dallo stesso articolo 7;
 - b) per espulsione deliberata dalla Giunta in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi dell'Associazione o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - c) per decadenza, deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 10

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi dell'Associazione, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla precedente lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi.

Art.11

Inquadramento

1. Come per gli altri livelli del sistema nazionale, "IMPRESE ITALIA", si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "IMPRESE ITALIA", o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di "IMPRESE ITALIA" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
3. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "IMPRESE ITALIA" e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra "IMPRESE ITALIA" e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.



Art.12

"IMPRESE ITALIA" -Unione Regionale della LAZIO e Conferenza di Sistema Regionale

1. "IMPRESE ITALIA" costituisce, assieme alle altre "IMPRESE ITALIA" -Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, "IMPRESE ITALIA", l'Unione Regionale della LAZIO, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste, dallo Statuto confederale.
2. "IMPRESE ITALIA" provvede al finanziamento di "IMPRESE ITALIA", Unione Regionale della Liguria, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "IMPRESE ITALIA"- Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.
3. "IMPRESE ITALIA" adotta, assieme alle altre "IMPRESE ITALIA"- Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, l'istituto della Conferenza di Sistema Regionale del della LAZIO, dello Statuto confederale. La disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza di Sistema Regionale, nonché le procedure per la ratifica formale delle decisioni assunte nell'ambito della suddetta Conferenza da parte dei rispettivi e competenti Organismi dirigenti, sono definite mediante Regolamento approvato da "IMPRESE ITALIA", attraverso deliberazione del Consiglio direttivo, e dalle altre IMPRESE ITALIA"- Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali costituenti l'organizzazione regionale e ratificato da "IMPRESE ITALIA", Unione Regionale della Lazio.
4. "IMPRESE ITALIA" può, mediante delibera del Consiglio direttivo ed attraverso la Conferenza di Sistema Regionale, delegare od assegnare a "IMPRESE ITALIA", Unione Regionale del della LAZIO, ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale. Le deliberazioni della Conferenza di Sistema Regionale relative ad ulteriori funzioni delegate od assegnate da parte di "IMPRESE ITALIA" a "IMPRESE ITALIA", Unione Regionale della LAZIO, devono contenere articolati piani organizzativi e finanziari relativi alla messa a regime delle suddette funzioni.

Art.13

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "IMPRESE ITALIA" sono:
 - a) imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "IMPRESE ITALIA", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "IMPRESE ITALIA";
 - b) rappresentanti dei livelli del sistema associativo provinciale che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso "IMPRESE ITALIA". I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale.

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "IMPRESE ITALIA" e la piena integrità morale e professionale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "IMPRESE ITALIA" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "IMPRESE ITALIA" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "IMPRESE ITALIA" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.





ARTICOLO 14

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 15

Cariche sociali



1. Presso "IMPRESE ITALIA" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 4 anni. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
2. Gli eletti in organi collegiali decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

Art. 16 **Incompatibilità**

1. Presso "IMPRESE ITALIA Sede di ROMA", la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio direttivo, esclusivamente per la carica di membro di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.
3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "IMPRESE ITALIA". L'eventuale deroga di cui al superiore comma 2 si applica pertanto esclusivamente nei confronti di coloro che già ricoprono cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, provinciali.
4. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "IMPRESE ITALIA Sede di ROMA".

ARTICOLO 17 **Assemblea: composizione**

1. L'Assemblea è composta:
 - a) dai legali rappresentanti delle Delegazioni comunali e dei Sindacati provinciali di categoria/ settore o loro delegati;
 - b) dai legali rappresentanti dei soci aderenti o loro delegati.
2. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto.
3. Ai legali rappresentanti delle Delegazioni comunali e dei Sindacati provinciali spetta un voto ogni 10



- soci o frazione rappresentati.
4. Al fine di assegnare un riconoscimento all'impegno associativo delle Delegazioni comunali, oltre ai voti attribuiti sulla base del criterio di cui al precedente comma, ai legali rappresentanti delle Delegazioni comunali o ai loro delegati, sono attribuiti i seguenti ulteriori voti:
- a) 10 voti a ciascuna Delegazione che associ dal 40 al 60 per cento delle imprese esistenti nel territorio di competenza;
 - b) 20 voti a ciascuna Delegazione che associ oltre il 60 per cento delle imprese esistenti nel territorio di competenza.
5. Ai legali rappresentanti dei soci aderenti spetta un voto ogni scaglione di contribuzione.

ARTICOLO 18

Assemblea: convocazione e svolgimento

1. Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione mediante invito da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa.
2. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione di bilanci, l'avviso di convocazione deve contenere altresì l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi e i documenti annessi possono essere consultati.
3. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su domanda motivata del Collegio Revisori dei Conti ovvero di un numero di componenti che disponga di almeno un terzo dei voti assembleari. In tal caso il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata, entro i 15 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'Assemblea nomina nel proprio seno un Presidente e tre scrutatori, che possono essere scelti anche tra persone estranee all'Assemblea medesima.
5. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
6. Il recesso da "IMPRESE ITALIA" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30 dei suoi componenti e che rappresenti il 30 dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "IMPRESE ITALIA", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
7. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di un numero di componenti che disponga di almeno il 75 per cento dei voti assembleari. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvede alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione.
8. In caso di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione il segretario dovrà essere un notaio o un delegato federale.

ARTICOLO 19

Assemblea: validità



1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti un numero di componenti che disponga di almeno la metà più uno dei voti assembleari. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. Il Presidente assembleare stabilisce, di volta in volta, le modalità di votazione salvo che l'assemblea decida diversamente.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati nella singola sessione. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si dovrà procedere a nuova votazione. In caso di ulteriore parità la proposta si intende respinta.

ARTICOLO 20

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica generale dell'Associazione, vincolanti per tutte le componenti;
 - b) elegge, tra i soci effettivi, il Presidente dell'Associazione;
 - c) elegge, tra i legali rappresentanti delle Delegazioni comunali e dei Sindacati provinciali, 14 membri del Consiglio Direttivo;
 - d) elegge i membri dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
 - e) approva, ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "IMPRESE ITALIA" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
 - f) approva, ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "IMPRESE ITALIA di "IMPRESE ITALIA Sede di ROMA " – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
 - g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea, in seduta straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche del presente statuto;
 - b) delibera sul recesso dalla IMPRESE ITALIA Nazionale Professionali e del Lavoro Autonomo
 - c) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
 - d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. In sede assembleare, può essere presentata da almeno il 40 per cento dei componenti mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta l'automatica decadenza di tutte le cariche sociali e l'assemblea è convocata dal Presidente uscente, entro 90 giorni, per il rinnovo delle cariche sociali di propria competenza. In caso di inerzia, provvederà alla convocazione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.



ARTICOLO 21

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede;
 - b) dai membri eletti dall'assemblea;
 - c) dai Presidenti dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna;
 - d) dal Presidente provinciale del Patronato;
 - e) dai Presidenti del Consorzio Fidi, del Centro di Assistenza Tecnica e degli Enti e Organismi promossi o partecipati dall'Associazione;
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'avviso di convocazione - da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, con preavviso di almeno 5 giorni - deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione. Nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 2 giorni.
5. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. La presenza di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
6. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
7. Su proposta del Presidente, possono essere cooptati nel Consiglio imprenditori associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, nonché persone esperte nelle problematiche economiche, sindacali e giuridiche, fino ad un massimo di tre.
8. Il Consiglio Direttivo:
 - a) detta i criteri di azione dell'Associazione, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'assemblea;
 - b) elegge, nel proprio seno, 6 membri di Giunta;
 - c) nomina, nel proprio seno e su proposta del Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore;
 - d) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Associazione;
 - e) stabilisce misure e modalità di riscossione dei contributi associativi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - f) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "IMPRESE ITALIA", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo, nel corso dell'esercizio delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
 - g) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Sindacati provinciali e delle Delegazioni comunali e approva il regolamento per il loro funzionamento;
 - h) delibera l'entità degli scaglioni di contribuzione di cui all'articolo 16, comma 5.
 - i) Durata del consiglio direttivo e fissata di anni quattro.



ARTICOLO 22

Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dall'Amministratore e dai membri eletti dal Consiglio Direttivo.
2. La Giunta è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, mediante avviso - da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo telematico avente data certa, con preavviso di almeno tre giorni - recante l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione. Nei casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a un giorno.
3. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe. La presenza di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
4. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
5. La Giunta:
 - a) attua le delibere assunte dal Consiglio Direttivo;
 - b) delibera in merito alla partecipazione dell'Associazione a società od enti commerciali i cui fini siano ritenuti di interesse generale delle categorie rappresentate;
 - c) su proposta del Segretario Generale, delibera l'ordinamento degli uffici ed adotta i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
 - d) approva i regolamenti per il funzionamento dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna;
 - e) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in organismi, enti e commissioni;
 - f) svolge ogni altra funzione non riservata ad altri Organi.
6. In particolari casi di necessità ed urgenza, la Giunta può sostituirsi al Consiglio Direttivo riferendo allo stesso per la ratifica dei provvedimenti assunti.

ARTICOLO 23

Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare.
2. Il Presidente:
 - a) attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - b) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - c) in caso di necessità ed urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio e della Giunta salvo successiva ratifica da parte degli stessi;
 - d) può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Organizzazione.
3. Presso "IMPRESE ITALIA" il Presidente può essere rieletto tre volte consecutivamente.
4. In caso di assenza od impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni quale presidente interinale e convoca, entro 60 giorni dalla vacanza, l'assemblea che provvede alla elezione del nuovo Presidente.

**Art. 24****Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "IMPRESE ITALIA Sede Provinciale di Lecce" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di "IMPRESE ITALIA" e di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 25**Collegio dei Probiviri**

1. Il sistema di garanzia statutario di "IMPRESE ITALIA" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di "IMPRESE ITALIA" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "IMPRESE ITALIA" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
 - b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "IMPRESE ITALIA".
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

ARTICOLO 26**Segretario Generale**



1. Il Segretario Generale è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo;
2. Il ruolo di Segretario Generale è incompatibile con incarichi di carattere politico e con mandati parlamentari.
3. Il Segretario Generale:
 - a) coadiuva ed assiste gli Organi nell'espletamento dei loro compiti;
 - b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi, svolgendo, se non diversamente disposto, le funzioni di segretario;
 - c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici dell'Associazione, assicurando il loro funzionamento;
 - d) propone alla Giunta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico-economico del personale.
 - f) La Presidenza può delegare al Segretario generale la rappresentanza dell'Associazione e l'attuazione delle decisioni politiche. Il Segretario generale è responsabile della gestione dell'Associazione e ne risponde direttamente alla Direzione.

ART.27

Gruppo giovani imprenditori

1. In seno a "IMPRESE ITALIA", è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio direttivo, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "IMPRESE ITALIA" tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "IMPRESE ITALIA", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art.28

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "IMPRESE ITALIA", è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio direttivo, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "IMPRESE ITALIA". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "IMPRESE ITALIA di ROMA", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

**ARTICOLO****29****Patrimonio
sociale**

- a) Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:
- a. dai beni mobili ed immobili e valori ad esso venuti in proprietà a qualsiasi titolo;
 - b. dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo finché non siano erogate.
- b) I proventi dell'Associazione sono formati da:
- c) contributi associativi;
 - d) obbligazioni volontarie
 - e) proventi vari.

3. Durante la vita dell'Associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge

4. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/1996 e salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

ARTICOLO**30****Esercizio
finanziario**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO**31****Disposizioni
finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della IMPRESE ITALIA e del Codice

Civile, in quanto applicabili.